



www.ec-aiss.it

Testata registrata presso il
Tribunale di Palermo
n. 2 del 17 gennaio 2005
ISSN 1970-7452 (on-line)

© EIC · tutti i diritti riservati
gli articoli possono essere riprodotti a
condizione che venga evidenziato che
sono tratti da www.ec-aiss.it

No allo smartphone. Costruzione discorsiva di attori trasgressivi

Giuditta Bassano

Abstract

Today smartphones are everywhere. Being involved in a wide range of practices, they are object of a large attention from social science scholars of all fields. Here I deal with the idea that also legal bans which focus on smartphones should receive attention. In the Italian contemporary law there are seven different kinds of offence involving information that can be exchanged thanks to such devices. I'll analyze a notion of 'separateness' that smartphones affect in different ways. Then, I'll extend the problem to some cultural contemporary sanctions about the uses of smartphones. This is how I'll propose to think about four semiotic roles – all involving actors 'made of the objects plus the subjects' - the spy, the cheater, the uncaring person, the boor – which represent attitudes legally or morally punished in our contemporary culture. It will also bring me to discuss if and how the greimasian notion of "modalities" is a useful analytical tool; to the difference between legal and social normativity, to the idea of a fundamental point of view on culture always provided by judgements.

1. Introduzione

Sul senso delle 'cose' in semiotica si è scritto molto. Se la semiotica dei bottoni di Umberto Eco (1985) era pionieristica, e se lo era forse ancor più il lavoro di Jean Marie Floch sul coltello Opinel (1995), gli ultimi vent'anni hanno visto la pubblicazione di una serie di contributi che hanno saputo esplorare e fissare un vero e proprio campo di questioni teoriche¹. Le prossime righe sono dedicate a un tipo di oggetti, gli smartphones, la cui esistenza semiotica è oggi indiscutibilmente ingombrante. Ma il punto non sarà quello di problematizzarne la configurazione, né il doppio statuto di "cosa" e "oggetto" (Landowski 2002; Fontanille 2004), né ancora di sviluppare un modello attanziale che ne interroghi la

¹ Basta nominare la riflessione di Fontanille sul linguaggio semisimbolico della configurazione di una fiaschetta (1995), i saggi di Marrone (1999) e Mangano (2010) sulla significazione dei nuovi telefoni portatili, e su segnali stradali, mobili, dispositivi e attori della spiaggia, il numero di Versus dedicato agli oggetti (2002) e la ridiscussione che ne fu avanzata da Festi e Valle (2005), l'ampia panoramica interdisciplinare curata da Semprini (1999). Ancora, lo studio di Ceriani sull'investimento di valori nella costruzione di un discorso di marketing (2004); quelli di Deni (2002), di Landowski e Marrone (2002) e di Bianchi, Montanari e Zingale (2010) su concetti come quello di 'interoggettività' e 'fattività degli oggetti', infine quelli di Marsciani (2007) e Mattozzi (2006), dedicati rispettivamente al problema dell'uso degli oggetti nei 'comportamenti significanti' e al dialogo con le ricerche di ambito STS.

fattività. Piuttosto ci volgeremo agli usi e alle pratiche attorno agli smartphones. La prospettiva di queste note cerca di costruire un oggetto d'indagine pertinente secondo i due criteri: (a) della considerazione che l'universo delle pratiche in cui gli smartphones sono immersi non è delimitabile, né esauribile, né questo deve fare problema per uno sguardo radicalmente antiessenzialista come quello semiotico; (b) della rilevanza delle costrizioni semiotiche (Greimas, Courtés 1979) attorno a certe pratiche per la ri-costruzione di un determinato oggetto d'analisi. In parole più povere, per il primo punto è innegabile che esistono infinite direzioni: gli smartphones sono ora oggetti scomodi, ora dispositivi costosi, ora cose fragili, ora beni rubati o perduti, ora segni di status mostrati, ora miti derisi, criticati, ora cattivi maestri, ora macchine rumorose, ora, ancora, apparecchi fotografici e preziosi testimoni, ora sabotatori di competenze, ora compagni di giochi e ancora mille altre cose. Per questo, per il secondo punto, pare possibile ricostruire un campo di problemi a partire dalle *norme* che vietano il loro uso. Quello che vedremo emergere sarà una gamma di istanze in cui le competenze umane e non umane perdono i loro confini², istanze definibili a partire da specifiche conformazioni modali, e sanzionate negativamente a livello collettivo. Si tratta di osservare cioè che cosa accada in certi programmi, secondo certe strategie, esattamente come si osserva il modo in cui il danno o il disturbo arrecato da una persona in bicicletta, o da un gruppo di operai al lavoro con un martello pneumatico siano sanzionati non tanto o non solo al livello degli individui, o non tanto e non solo a quello degli oggetti in uso, ma, piuttosto, per la costituzione di istanze posizionali in un sistema di relazioni intersoggettive prescritte, obbligatorie, facoltative e permesse. Subito, però, la questione si pone secondo l'esigenza di distinguere tra due universi discorsivi molto diversi: quello giuridico e quello, più esteso, della normatività culturale. Assumiamo che per il primo si tratti di analizzare apprezzamenti collettivi espliciti, validi per tutti i membri di un gruppo, e a cui segue un preciso orizzonte sanzionatorio. E che per il secondo invece si tratti di apprezzamenti collettivi sia espliciti che impliciti, più o meno estesi, e dall'orizzonte sanzionatorio più ampio e variabile³. C'è una serie di pratiche in cui usare uno smartphone può corrispondere a commettere un reato; ce ne sono moltissimi altre in cui non è bene, oppure è molto pericoloso, o ancora è disdicevole⁴ farlo. Per ragioni che andremo chiarendo, è parso utile partire dalla prima serie, per poi passare alle sanzioni non strettamente giuridiche e, infine, tentare di costruire un modello che considera entrambe.

² A questo proposito, nel 1999, Gianfranco Marrone rilevava sui primissimi apparecchi della telefonia mobile che: “una persona con un telefonino in tasca non è il risultato di una somma delle caratteristiche della prima con quelle del secondo, non è qualcuno che, grazie al possesso di quello strumento vanta delle possibilità comunicative che prima non aveva. Si tratta invece di una vera e propria soggettività, di un ‘uomo telefonino’ che ha esigenze, bisogni, programmi di azione, sistemi di valori che si riversano sulla società in cui egli si trova immerso, trasformandolo radicalmente” (Marrone, Landowski, a cura, 2002, p. 29).

³ Questa impostazione del rapporto tra giuridico e normativo si rifa in parte al lavoro di Greimas del 1971 su un testo legislativo francese. Il diritto viene definito da Greimas “una semiotica”, in cui il discorso legislativo seleziona continuamente elementi di una determinata lingua naturale e conferisce loro lo statuto di un nuovo livello referenziale, chiuso alle significazioni che li contornano. L'idea che il normativo sia un campo più vasto è invece in qualche modo un'osservazione antropologica banale: tutte le culture hanno un'inesaurita quantità di regole implicite ed esplicite a disposizione, e tutte se ne avvalgono in ogni istante. In una cultura occidentale di quelle a cui la nostra appartiene, ad esempio, la negoziazione delle parti del corpo che devono o non devono essere esposte in pubblico, caratterizza una serie di sfere discorsive: tutte sono normative, solo una è giuridica. Si può stare nudi in una sauna e su certe spiagge, in costume su tutte le altre, con braccia, gambe e parti del torace scoperti d'estate in vacanza, in certi tipi di locali, nelle palestre e sui campi da calcio, su un palcoscenico. Il fatto che per essere condannati a pagare una multa occorra adottare un comportamento che deve essere ricondotto a una certa norma scritta che parla di “pubblica decenza” non esclude una vasta serie di altre retribuzioni negative, implicite o esplicite. Si può essere fisicamente interdetti da un luogo di culto, invitati a lasciare una spiaggia, nonché, a volte più grave, giudicati in modo negativo in un'aula di tribunale, in una gerarchia professionale, su un treno o in una piazza.

⁴ Nel 2012, per esempio, è nato un sito, <http://stopphubbing.com/>, che sviluppa una campagna di sensibilizzazione lanciata dall'agenzia australiana McCann Melbourne. L'idea è denunciare, monitorare e ‘rieducare’ quanti siano colpevoli di *phubbing*, neologismo creato a partire dai termini “phone” e “snubbing”. Il *phubber* è chi, in un contesto sociale, snobbi l'altro, preferendogli/le l'interazione con il proprio smartphone.

2. Questioni giuridiche

Le norme italiane contemporanee che riguardano l'utilizzo degli smartphones distinguono innanzitutto due determinazioni molto generali: una investe l'apparecchio elettronico, per dirlo nel modo più semplice, l'altra il dispositivo comunicante. Qui escludiamo la prima per occuparci solo della seconda⁵. Possiamo elencare queste norme in sette punti⁶.

Al primo viene un divieto di comunicare che riguarda alcune situazioni molto precise, come la detenzione carceraria e la Camera di Consiglio, il luogo dove si riuniscono per deliberare i giudici delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello. Per i detenuti sottoposti alla pena, infatti, vige una ferrea separazione dal mondo esterno. Sono esclusi sia il contatto telefonico o fisico con persone diverse dai propri familiari, quanto – in un'interpretazione ormai condivisa – qualsiasi comunicazione tramite facebook, chat e email. D'altra parte, anche per i giurati vale un netto isolamento: finché la decisione non viene pronunciata – in certi casi ci vogliono giorni, o settimane – sono vietati cellulari, smartphones, televisione, giornali, persino le telefonate da un apparecchio fisso.

Al secondo punto ci sono le sanzioni per “abuso di immagini altrui”. Si tratta per esempio del delicato problema delle foto e dei filmati realizzati a scuola da studenti e studentesse. Il nostro Codice Civile prevede che se una persona viene fotografata oppure ripresa in un video, poi abbia dei diritti sulla diffusione dell'immagine e del filmato, secondo un rispetto “dell'onore, della reputazione o del decoro della persona ritratta”.

Al terzo c'è il “divieto di riproduzione”. Fino al 2014, per esempio, in Italia è stato vietato fare fotografie nei musei, perché la facoltà di riprodurre le opere d'arte era considerato un diritto da pagare. Poi un Decreto Legge⁷ ha cambiato le cose, autorizzando le fotografie ‘private’, quelle fatte solo per il piacere personale di documentare un'esperienza, e senza fini di lucro. È così che è nato il trend delle “statue selfies”: centinaia di migliaia di scatti di statue sono diventati virali, per il gioco illusorio in cui sembra che sia stata la statua a farsi la foto.

Il quarto gruppo di interdizioni dipende dal fatto che l'abuso di immagini altrui è stato esteso all'“abuso dell'immagine di persone giuridiche”, facendo sì che questo reato oggi investa la reputazione istituzionale di scuole, aziende e carceri. E il problema non è da poco. Di recente, si è scoperto⁸ per esempio che alcuni detenuti del carcere marsigliese di Baumettes gestivano una pagina facebook su cui pubblicavano immagini della loro vita quotidiana. Foto di banconote, hashish, partite di poker, ma anche ritratti a torso nudo per immortalare i tatuaggi artigianali e gli addominali scolpiti. Selfie scattati con smartphones la cui sola presenza in cella viola il regolamento carcerario.

⁵ In particolare, cioè, non ci occupiamo dei divieti: (i) che riguardano le onde elettromagnetiche emesse dall'apparecchio e che investono la salute e la sicurezza pubblica; (ii) che tematizzano i possibili danni causati dal flash fotografico integrato agli smartphones, per esempio alla superficie dei dipinti; (iii) che riguardano la rintracciabilità dei congegni (e dunque le regole che vietano e in alcuni casi eccezionali autorizzano l'accesso alle tracce di comunicazione, come di presenza, che ognuno di noi lascia possedendo ed utilizzando uno smartphone).

⁶ (1) “Divieto di comunicare”, Codice di Procedura Penale, all'art. 276; Codice di Procedura Penale, all'art. 5; legge 10 aprile 1951, n.287; (2) “Abuso delle immagini altrui”, Codice civile, all' art. 10; (3) “Divieto di riproduzione”, Legge n. 633, 1941 e Legge Ronchey (decreto legge 14 novembre 1992); (4) “Danno dell'immagine di persone giuridiche (danno non patrimoniale)”, ex art. 2059 c. c. ; (5) “Divieto di diffamare, singoli o persone giuridiche”, codice penale 598; (6) I reati che conducono al verificarsi di una “causa di giusto licenziamento”, legge 604 del 1966; (7) Uno, fra i molti regolamenti che dispongono “l'annullamento di ‘prove, esami, concorsi’”, cioè l'Ordinanza Ministeriale n. 37 del 2014 (che disciplina l'annullamento dell'esame di Stato).

⁷ Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014 proposto dal Ministro dei Beni e delle Attività culturali Dario Franceschini.

⁸ http://www.liberation.fr/societe/2015/01/05/prison-des-baumettes-des-detenus-se-lachent-sur-facebook_1174219

Il quinto tema riguarda il reato di “diffamazione”. Protezione rinforzata sia dell’abuso di immagine altrui che del danno all’immagine aziendale, della scuola, del carcere, la diffamazione sembra essere un po’ il buco nero della relazione fra aziende e propri dipendenti in era ‘web 2.0’. Nel mirino delle denunce aziendali finiscono sempre più spesso i commenti scritti sulle bacheche di facebook. Segretarie che pubblicano le proprie dimissioni, definendole doverose, dirigenti che mettono in piazza attriti e discordie, stagisti che pubblicano foto di party in ufficio. A Monza, un giudice ha ammonito gli utenti del più popolare dei social network, ricordando che “coloro che si iscrivono a facebook sono ben consci delle grandi potenzialità offerte dal sito, ma anche delle potenziali *esondazioni dei contenuti* che vi inseriscono”⁹.

Al sesto punto ci sono i reati che coinvolgono uno smartphone e possono costituire “causa di giusto licenziamento”. Stare a lungo su facebook invece di lavorare, oppure comprare oggetti su Ebay con lo smartphone aziendale, possono rendere “impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, precipuamente per il venir meno *dell’elemento della fiducia* del datore di lavoro nei confronti del lavoratore”¹⁰. L’ultimo riferimento, infine, va a uno dei testi che regolano lo svolgimento di prove, concorsi, esami pubblici. L’ordinanza ministeriale n. 37/2014 disciplina l’Esame di Stato, e recita: “I Presidenti di commissione adottino le precauzioni necessarie per *evitare fughe di notizie* relative ai contenuti delle prove scritte d’esame e per impedire *ai candidati di comunicare con l’esterno* durante l’effettuazione delle prove scritte. I candidati saranno pertanto invitati a consegnare [...] telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini)”.

3. Spie e bari

Partire da questa breve ricognizione di norme giuridiche è una scelta che permette di iniziare a fissare alcuni criteri di *pertinenza* per l’analisi. Si rileva infatti un tema comune a tutti i divieti: un problema di spazi, una separazione che uno smartphone offre l’opportunità di indebolire, e in molti casi, di annullare. Se la descrizione di un oggetto è, in senso hjelmsleviano, arbitraria, il nostro punto di partenza sarebbe certamente potuto essere uno tra molti altri, tutti diversi da quello del discorso giuridico. Cominciare da qui dunque comporta un primo vincolo. Non ci occuperemo delle pratiche che riguardano, per esempio, i vantaggi che il dispositivo fornisce in termini di correzione simultanea di testi scritti, né di quelle relative al suo ruolo di dispensatore di eccellenti ritocchi fotografici, né dei discorsi che di caso in caso possono sanzionare in modo negativo le pratiche che investono una o l’altra competenza. Si tratterà piuttosto di seguire le forme che il problema di una separazione di spazi assume a livello della normatività culturale.

Andiamo avanti. Per poter dire qualcosa di più occorre distinguere la sintassi discorsiva dalle strutture semio narrative. In termini di temi e figure questi reati investono una gamma molto vasta di casi, che riguardano il mostrare, il denunciare, il rubare, il nascondere, l’insultare, il minacciare, l’essere aiutati, eccetera. Ma al livello di superficie delle strutture semionarrative, la facoltà dello smartphone di indebolire o annullare una separatezza sembra costituirsi in due precise direzioni: quella di una divulgazione come *realizzazione transitiva* (un’attribuzione) indebita e quella di un impossessamento come *realizzazione riflessiva* (un’appropriazione), altrettanto indebita.

Da una parte, cioè, c’è un dispositivo *spia*, che rende pubblico qualcosa: qui stanno i selfie, le foto e i video che possono essere immediatamente pubblicati su un social network con un ‘telefono intelligente’, nonché le dichiarazioni verbali che si possono diffondere nello stesso modo. Dall’altra c’è un informatore, un dispositivo che consente di acquisire dall’esterno qualcosa che non si sarebbe dovuto sapere: è il caso degli esami, delle informazioni che tanto uno studente, quanto un carcerato, quanto un giudice in Camera di Consiglio possono acquisire segretamente e illegalmente. Si tratta del senso di un *barare*. Con un passo ulteriore verso l’astrazione sintattica, è possibile rilevare come in senso modale i divieti che abbiamo menzionato afferiscono alle due aree dell’*interdizione* (dover non fare) e

⁹ Tribunale di Monza, IV Sez. civile, Sentenza del 2 marzo 2010, n.770, p. 9.

¹⁰ Cfr. nota 6.



della *prescrizione* (dover fare). L'abbattimento di una separatezza che costituisce una realizzazione transitiva, quello cioè della *spia*, nei casi visti trasgredisce un'interdizione, mentre quello che dà luogo a una realizzazione riflessiva, la maniera del *baro*, trasgredisce una prescrizione.

<i>Spia</i> realizzazione transitiva trasgressione di un /dover non fare/	vs	<i>Baro</i> realizzazione riflessiva trasgressione di un /dover fare/
---	----	---

A questo punto, però, va aggiunta una precisazione che permetta di classificare i vari tipi di trasgressione secondo un carico variabile di competenza modale del trasgressore. Se il divieto è un modo in cui qualcuno (in questo caso la legge) sanziona un possibile comportamento dell'altro, è anche vero che il trasgressore è responsabile di scelte, finalità e interessi che divengono strategiche proprio nel momento in cui si confrontano con il divieto. Pensiamo agli usi indebiti dello smartphone in relazione con la modalità del potere, che pertiene a qualunque istanza potenziale presupposta da un atto, ma che rimanda anche a un più complesso problema di 'etica della trasgressione'. Da una parte, il diffondere qualcosa che non dovrebbe essere reso pubblico implica un potere, sia in senso procedurale, sia in quello di una specie di competenza eccessiva, un fuoriuscire dalle regole del gioco per eccesso di azione. La *spia*, è, così, in una prima approssimazione, l'istanza che potremmo associare alla congiunzione tra una prescrizione e una possibilità sia pragmatica che cognitiva: un /dover non fare/ si modifica per la relazione con un certo /poter fare/. Dall'altra parte, la ricerca di informazioni che non si posseggono, l'acquisizione di dati utili ad abbattere la separatezza tra ambienti in cui bisognerebbe farsi bastare quello che c'è e quello che siamo, presuppone un deficit di competenza, il gesto di qualcuno che in verità non può fare qualcosa (ma sa fare qualcos'altro) e dunque prova a barare, per attingere dall'esterno quello di cui è carente. Così sono gli atteggiamenti di chi per esempio usa lo smartphone per tradurre una versione di greco durante un esame, di chi cerca di rendere più solidi gli strumenti della sua competenza per decidere in un complesso processo penale, eccetera. In questo secondo caso un /dover fare/ si qualifica per la sua relazione con un /non poter fare/.

<i>Spia</i> realizzazione transitiva trasgressione di un /dover non fare/ implica un /poter fare/	<i>Baro</i> realizzazione riflessiva trasgressione di un /dover fare/ implica un /non poter fare/ (e un /saper fare/)
--	---

4. Normatività e separatezza

Abbandoniamo un attimo gli schemi modali per venire agli altri divieti, quelli che pertengono al livello della normatività culturale attorno al problema del negare una separatezza grazie a uno smartphone. Per immaginare luoghi dove può essere molto disdicevole, e sanzionato - anche se non legalmente - usare uno smartphone per indebolire una separazione, basta pensare alle aule parlamentari e ai teatri. È del 2015 la denuncia di una classe di liceali campani che dopo essere stati alla Camera per una visita scolastica hanno scritto una lettera indignata alla Presidente Boldrini: la scena in cui i deputati, noncuranti, si alienavano giocando a Candy Crush era stata "indecorosa". Non sono mancate voci d'indignazione neppure quando Matteo Renzi si è perso fra telefonate e selfie in occasione di un incontro con il Presidente del Consiglio Europeo, Martin Schulz.

Nel 2012, a New York, l'indignazione ha investito un direttore d'orchestra impegnato nell'esecuzione della Nona Sinfonia di Mahler. Quando la musica di una suoneria ha iniziato ad alzarsi nell'etere,

sovrastrandogli gli strumenti dell'orchestra, il direttore ha interrotto l'esecuzione e atteso che il suono cessasse. Poi ha chiesto al proprietario del telefono di garantire che l'incidente non potesse ripetersi.

A partire da questi casi vale la pena rilevare la differenza fra uso silenzioso e uso rumoroso, che in qualche modo parrebbe tracciare una prima grande distinzione fra vecchio telefono – con cui si parla e che suona indebitamente – e nuovo smartphone, che permette di perdersi con discrezione negli abissi della navigazione internet o di facebook. Ma la barriera cade subito per una serie di ragioni. Ci sono molti casi in cui anche lo smartphone dà luogo ad atteggiamenti tanto vistosi, quanto invadenti per la sfera della libertà altrui. Si pensi per esempio al fatto che la luminosità dello schermo, in una sala buia, come, per esempio, al cinema, segnala all'istante la cattiva condotta di uno spettatore.

In tutt'altro scenario di pratiche, nel 2015 un gruppo di ristoratori francesi si è ribellato all'abitudine di fotografare e condividere le fotografie dei piatti sui social network. Alexandre Gauthier, chef del ristorante la Grenouillere, si lamenta dei clienti che “prima facevano le foto alla famiglia, alla nonna e adesso fanno le foto ai piatti [...]”. E poi, continua, “c'è un tempo e un luogo appropriato per ogni cosa. Il nostro scopo è creare un momento speciale per i nostri clienti. E per questo devi spegnere il telefonino¹¹”. Negli Stati Uniti i gestori di alcuni ristoranti di New York hanno già adottato misure per vietare ai clienti di salire in piedi sulle sedie e fotografare i propri piatti. In Italia, a Udine, il sindaco Honsell ha lanciato una campagna in cui invita gli esercenti a fare lo stesso.

Se quella tra rumore e silenzio non è una categoria sufficiente a fare ordine nel campo delle sanzioni normative, si può notare come i comportamenti a cui si è accennato divergano in base a una forma generale del trasgredire. Un conto infatti è il danno, o il disturbo di chi interrompa un'esperienza estetica, sia essa di natura gustativa, sonora, visiva. Un altro è l'atteggiamento di chi preferisca lo smartphone al contatto umano; più in generale, preferisca sottrarsi a una serie di situazioni in cui è fondamentale essere in contatto con altri.

I comportamenti del primo tipo sono quelli di chi non ha spento il cellulare a teatro, della mania 'giapponese' delle fotografie ai piatti nei ristoranti, del trend dei selfie delle statue nei musei, del comportamento di Matteo Renzi davanti alle aspettative del Presidente del Parlamento europeo. A ben guardare, in senso modale, tutte queste trasgressioni rimandano all'idea di qualcosa che non si è riusciti ad evitare. Al senso, cioè, di un *non poter non fare*.

Però occorre fare una nota. Tanto nel *Dizionario* del 1979, quanto in *Del senso 2* (1983), la sistematizzazione teorica di Greimas sui problemi modali del potere è in fieri, così da costituire un tracciato generale per ricerche a venire. Qui, per esempio, non assumiamo la lessicalizzazione che il Dizionario suggerisce per il dispositivo di un /non poter non fare/. Se la proposta del 1979 era quella di un “obbedienza” (ibid., p. 247), pare possibile sottolineare una sfumatura più sottile, che si presenta nel caso in cui il Destinante di un'azione non sia univoco. Nel caso delle trasgressioni che discutiamo, cioè, il problema non è tanto 'obbedire' a sé stessi, ma trovarsi in un conflitto in cui ci sono un dovere e un volere che dipendono da due tipi diversi di destinanti. Ecco che il /non poter non fare/ in questo caso rende conto di un'incontinenza della volontà, più che di un'obbedienza. D'altro canto, se guardiamo in senso modale all'altro tipo di trasgressioni, il quadro cambia. Il fallo di chi 'sfrutta i tempi morti' – di chi telefona per ore quando avrebbe meglio potuto lavorare, o siede in Parlamento con l'aria concentrata mentre dà un'occhiata agli sconti di groupon, o ancora risolve la noia delle cene familiari divertendosi con un gioco sullo smartphone – rimanda a un'autodeterminazione, a un controllo della propria volontà, che però disattende le aspettative dell'altro. Un /poter non fare/, che devia dall'attitudine culturalmente suggerita. Così, attingendo al senso lessicografico, si può parlare di un *cafone* che sale sulla sedia per immortalare l'impiattamento gourmet con lo smartphone, e di un *menefreghista* che preferisce le email all'ultimo documentario d'autore, Candy Crush all'ascolto dei colleghi nel dibattito parlamentare, Facebook ai racconti dei nonni a tavola. La separatezza annullata dalle trasgressioni della spia e del baro ha un valore specifico anche nel caso di cafoni e menefreghisti da smartphone. Il cafone, come il baro, scompagina le regole di un'esperienza, ne dissolve – estendendoli – i confini, ne sabotava il corretto svolgimento. Il menefreghista, come la spia, ne svaluta il senso e la chiusura, dando vita, però, a una sorta di secondo programma parallelo al fare principale, o

¹¹ *Huffingtonpost.fr*, 2015, “Alexandre Gauthier, le chef qui aimerait qu'on pose nos smartphones, est sacré cuisinier de l'année par le Gault et Millau”, 21 ottobre.



meglio innestato all'interno del primo. Poco sopra, parlando della modalizzazione del barare, si è detto che essa ha una configurazione più complessa di quella dello spiare, perché comporta una 'tattica' che risolve un /non poter fare/ anche grazie al possesso di un saper fare. Uno squilibrio simile riguarda il confronto tra l'atteggiamento di un menefreghista e quello di un cafone, ma qui è il volere, più che il sapere, a caricare la competenza. Un menefreghista 'si adatta alle circostanze', tanto quanto il cafone le forza in base a una precisa spinta volitiva¹². A proposito di modi di esistenza, inoltre, le due conformazioni permettono di osservare anche altro. Il baro si attribuisce qualcosa indebitamente, mentre la spia lo attribuisce a un altro soggetto, pubblicando un segreto, trasferendo un'informazione, e così via. Per il cafone e il menefreghista si deve parlare piuttosto di programmi in cui hanno luogo trasformazioni disgiuntive, ovvero virtualizzazioni: il primo danneggia gli altri, invade il loro spazio, negandogli la possibilità di fruire della propria 'parte' di un'esperienza, il menefreghista per conto suo si separa volontariamente da qualcosa, si disgiunge da un valore con cui invece è previsto che sia congiunto. Quante volte, nella sfera dei discorsi sull'etica comunitaria, si legge o si sente parlare del problema del rispetto degli spazi altrui? Quante altre, è imbastito quello dell'irresponsabilità, di un'infrazione passiva delle regole, propria di quanti si sottraggono ai propri obblighi? Ecco che il cafone e il menefreghista da smartphone rientrano a pieno titolo in una casistica umana che nella nostra cultura è tanto stigmatizzata quanto nutrita di comportamenti esemplari.

Menefreghista
virtualizzazione riflessiva
implica un /poter non fare/

Cafone
virtualizzazione transitiva
implica un /non poter non fare/
e un /voler fare/

5. Conformazioni modali: pertinenza e punto di vista

Restano da discutere tre problemi, per quello che si è detto fin qui.

1. Abbiamo individuato certi comportamenti a partire da norme giuridiche attuali, rilevando da queste il problema di una separazione tra spazi che lo smartphone permette di indebolire o dissolvere. La separatezza ha costituito il valore in base al quale esplorare anche le sanzioni negative a livello di normatività culturale. Questo criterio generale ha richiesto di escludere pratiche che investono un telefono intelligente e possono benissimo essere sanzionate a livello normativo, come quelle, per esempio, di un turista che si blocchi in mezzo a un flusso di pedoni appena fuori dall'ingresso in una metropolitana, per immortalare un edificio, o ancora – già in epoca di più tradizionali apparecchi fotografici – come quella di chi occupi uno spazio di attraversamento per comporre e realizzare il ritratto di un compagno, di un figlio, eccetera. Potremmo ancora parlare di 'cafoni', forse, rispetto a queste pratiche? Senza dubbio sì, potremmo farlo. Ma se alla semiotica interessano le relazioni, anziché gli enti, si tratterebbe di costruire un modello del tutto diverso, che parta da un investimento valoriale differente da quello della separatezza e che riguardi, magari, tutta la codificazione che nella nostra cultura dà forma a regole implicite sulla cortesia e le buone maniere in strada.

¹² Naturalmente niente toglie di immaginare configurazioni discorsive diverse, in cui compaiono bari che non sanno barare – cioè che non riescono a realizzare l'azione, o spie che oltre al favore delle circostanze sono anche dotate di un forte volere, come per esempio accade nelle circostanze discorsive che tematizzano una "denuncia", o ancora che si incontrino menefreghisti che invece del solo /poter non fare/ sono dotati anche di un preciso carico volitivo, come spesso capita che siano i "provocatori".



<p><i>Spia</i> realizzazione transitiva viola un' interdizione implica un /poter fare/</p>	<p><i>Baro</i> realizzazione riflessiva viola una prescrizione implica un /non poter fare/ e un /saper fare/</p>	<p><i>Menefreghista</i> virtualizzazione riflessiva a fronte di una facoltatività implica un /poter non fare/</p>	<p><i>Cafone</i> virtualizzazione transitiva a fronte di una permissività implica un /non poter non fare/ e un /voler fare/</p>
---	---	--	--

2. Le quattro configurazioni discusse richiedono un'altra precisazione sulle modalità del dovere.

I comportamenti che abbiamo chiamato di spie e bari, sono quelli manifestati nella sfera di una discorsività giuridica, in base alla coppia modale del prescritto e dell'interdetto. Ma abbiamo poi lasciato da parte il dovere, per concentrarci su carichi modali specifici in base al potere e su tipi di trasformazioni narrative in opera. Così, le altre due posizioni individuate, quelle di menefreghisti e cafoni, sono state descritte per una differenza di assetti enunciativi rispetto al /poter fare/ di spie e bari, e per una diversa trasformazione di funzioni. È chiaro cioè, che per un'analisi del giuridico abbiamo fatto solo 'metà del lavoro'. Il passo seguente per approfondire l'analisi sarebbe quello di reperire, nel diritto contemporaneo italiano, i casi nei quali certe condotte che indeboliscono o annullano una separazione, grazie a uno smartphone, sono facoltative o permesse – e ce sono alcune eclatanti, come per esempio in tutta la materia delle intercettazioni. L'assetto modale che ne risulterebbe vedrebbe emergere altre istanze, che poco, probabilmente, avrebbero a che fare con menefreghisti e cafoni.

Sul piano della normatività sociale, invece, le quattro configurazioni che abbiamo ottenuto sono più soddisfacenti. Infatti, si possono ben immaginare spie e bari che sfuggano alle maglie del diritto ma non a quelle di una sanzione culturale. C'è la strenua lotta di un'istituzione come quella scolastica, che con una coscienza ben più antica della nascita degli smartphones, si batte per istillare nei bari di tutte le età la responsabilità delle loro azioni. Ma c'è per esempio anche il delicato tema del tagging facebookiano, per cui, se non ci si accorda prima, la scoperta di essere 'esibiti' in una foto altrui, senza aver dato il proprio consenso, può indurre a sanzioni tanto di cafoneria quanto di spionaggio.

Al livello della normatività sociale ci si può cioè spingere a differenziare i comportamenti trasgressivi legati allo smartphone e alla separatezza utilizzando tutte i termini della categoria modale deontica.

Così, qualunque nome gli si dia – ce ne potrebbero essere forse di più adatti – il menefreghista si distingue dal baro proprio per il diverso carico modale deontico con cui si confronta. Un menefreghista, cioè, diviene un baro esattamente nel momento in cui quello che evita diventa una competenza che dovrebbe possedere, che è prescritto che possieda. D'altra parte, per la differenza tra spie e cafoni culturali da smartphone, si può pensare ad esempio alle migliaia di conversazioni registrate segretamente, nelle strategie manipolatorie tra pari degli adolescenti, e al disturbo che un gruppetto di ragazzi può arrecare ai bagnanti di una spiaggia con brani musicali di Spotify ascoltati a tutto volume.

3. Di fatto, tutti questi casi si costituiscono attraverso il racconto di un soggetto osservatore – o per meglio dire, di un soggetto 'moralizzatore' – che giudica le pratiche. Per esempio, non è affatto detto che il mandato di un parlamentare richieda l'inopportunità dell'uso del cellulare durante le ore d'aula. Lo smartphone è un dispositivo di comunicazione al centro della vita lavorativa di un politico, e per questo del tutto legittimato a essere introdotto in aula. È lo sguardo moralizzatore di un soggetto discorsivo a spostare il racconto fino a un punto di vista che lo trasforma in un oggetto inopportuno. Uno sguardo, che, peraltro, nel caso dei 'menefreghisti da Montecitorio', assimila assai seccamente il lavoro direttivo e autonomo del deputato a quello meccanico e senza responsabilità dell'operaio. Così, le configurazioni modali non smettono di essere strumenti di ampia efficacia descrittiva, ma è solo attorno a ogni singola occorrenza, e assumendo la determinazione di un punto di vista o di un altro, che è possibile valutarne le implicazioni semantiche. Inoltre, dall'interdetto al facoltativo, dal prescritto al permesso, passano fasci di valori in perpetua evoluzione, se è vero che le norme sono un indice imprescindibile del mutare diacronico degli assetti culturali (Floch, 1995, p. 61). Per una prova meno



fatua di come i modelli sintattici delle modalità si trasformino in modelli semantici solo a livello discorsivo, basta immaginare le quattro configurazioni proposte cambiandone il senso timico da negativo a positivo. Le circostanze in cui agisce un baro possono allora diventare quelle della richiesta di soccorso durante un'emergenza, quelle in cui agisce una spia divenire lo scenario di denuncia in un conflitto tra popolazioni, il menefreghista può trasformarsi in una persona assennata, capace di compilare la propria agenda digitale nel tempo di una coda in biglietteria, e il cafone rivelarsi uno zio amorevole, che tenta di addormentare una nipotina con un video in un luogo affollato. Lungi dall'idea che un dispositivo come lo smartphone sia solo o sempre l'eroe di una rivoluzione tecnologica, come visto, non sono meno significative le viltà tutt'altro che rivoluzionarie delle quali lo mettiamo al servizio.



Bibliografia

- Bianchi G., Montanari F., Zingale S., a cura, 2010, *La semiotica e il progetto 2. Spazi, oggetti, interfacce*, Milano, FrancoAngeli.
- Ceriani G., 2004, *Marketing moving: l'approccio semiotico. Analizzare il mix di comunicazione, gestirne gli effetti di senso*, Milano, FrancoAngeli.
- Deni M., 2002, *Oggetti in azione. Semiotica degli oggetti: dalla teoria all'analisi*, Milano, FrancoAngeli.
- Deni M., 2002, a cura, "Semiotica degli oggetti", *Versus*, n. 91/92, gennaio - agosto 2002.
- Eco U., 1985, "Segni, pesci e bottoni. Appunti su semiotica, filosofia e scienze umane", in Eco, 1985, *Sugli specchi e altri saggi. Il segno, la rappresentazione e l'immagine*, Milano, Bompiani, pp. 301-333.
- Eco U., 1985, *Sugli specchi e altri saggi. Il segno, la rappresentazione e l'immagine*, Milano, Bompiani.
- Festi G., Valle A., 2005, "Sulla semiotica degli oggetti", in *E/C*, Rivista dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici on-line, www.ec-aiss.it.
- Floch J-M., 1995, *Identités visuelles*, trad. it. "Il fondamento antropologico del design: il coltello Opinel", in Pozzato, a cura, *Estetica e vita quotidiana*, Milano, Lupetti, pp. 47-69.
- Fontanille J., 1995, *Sémiotique du visible*, Paris, PUF.
- Fontanille J., 2004, *Figure del corpo*, Roma, Meltemi.
- Greimas A. J., 1971, "Analyse sémiotique d'un discours juridique. La loi commerciale sur le sociétés et les groupes de sociétés", *Documents de travail*, Università di Urbino.
- Greimas A. J., 1983, *Du sens II. Essais sémiotiques*; trad. it. *Del senso II*, Milano, Bompiani, 1985.
- Greimas A. J., Courtès J., 1979, *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage*, Paris, Hachette.
- Landowski E., 2012, "Dalla parte delle cose", in Marrone, Landowski, a cura, 2012, *La società degli oggetti. Problemi di interoggettività*, Roma, Meltemi.
- Mangano D., 2010, *Archeologia del contemporaneo. Sociosemiotica degli oggetti quotidiani*, Roma, Nuova Cultura.
- Marsciani F., 2007, *Tracciati di etnosemiotica*, Milano, FrancoAngeli.
- Marrone G., 1999, *C'era una volta il telefonino*, Roma, Meltemi.
- Marrone G., Landowski, E., a cura, 2002, *La società degli oggetti. Problemi di interoggettività*, Roma, Meltemi.
- Mattozzi A., 2006, a cura, *Il senso degli oggetti tecnici*, Roma, Meltemi.
- Pozzato M. P., 1995, a cura, *Estetica e vita quotidiana*, Milano, Lupetti.
- Semprini, A., 1999, *Il senso delle cose. I significati sociali e culturali degli oggetti quotidiani*, Milano, FrancoAngeli.